I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2991/75 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1975

relativo al trattamento tariffario applicabile nella Comunità, nella sua composizione originaria, a taluni prodotti importati dai nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1615/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (2), il dazio convenzionale applicato ai prodotti della sottovoce 85.21 D presentati sotto forma di dischi («wafers») non ancora tagliati in microplacchette è stato ridotto al 9 %;

considerando che nell'ambito dell'accordo firmato coi paesi terzi in esito ai negoziati condotti in base all'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, e concluso a nome della Comunità con decisione del Consiglio del 22 luglio 1974, la Comunità economica europea si è impegnata a procedere col 1° gennaio 1975 alla riduzione dei dazi doganali su diversi prodotti e dal 1° gennaio 1976 a riduzioni supplementari su diversi altri;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria sui prodotti in questione, importati dai nuovi Stati membri, occorre calcolare i dazi doganali ad essi applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria, tenendo conto dei nuovi dazi consolidati nei confronti dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, i dazi doganali applicabili nella Comunità, nella sua composizione originaria, ai prodotti importati dai nuovi Stati membri ed elencati nell'allegato sono quelli che figurano in corrispondenza di ciascun prodotto.

2. Per la campagna di commercializzazione 1976/1977, i dazi doganali applicabili nella Comunità, nella sua composizione originaria, alle frattaglie della specie bovina domestica delle voci 02.01 B II b) 1 e b) 2, importate dai nuovi Stati membri, sono quelli che figurano qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi applicabili %
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	b) della specie bovina domestica:	
	1. Fegati	2,2
	2. altre	1,4

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 174 del 28. 6. 1974, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO

Dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

N. della tariffa doganale comune al 1º. 1. 1976	Designazione delle merci	Dazi applicabili %
1	2	3
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A. Cavalli:	
	II. destinati alla macellazione (a)	0,8
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	I. della specie equina, asinina e mulesca	1,6
	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	a) della specie equina, asinina e mulesca	2
	d) non nominate	0,6
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. di piccioni domestici e di conigli domestici	2,2
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1º aprile al 30 aprile	5,2
	b) dal 1º maggio al 15 maggio	2,4
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	1,6
	D. Pompelmi e pomeli	1,6
08.04	Uve, fresche o secche:	
	B. Secche:	
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno	1,6
	II. altre	1,6
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	II. altre:	
	c) dal 1º aprile al 31 luglio	2,4 con riscoss. min. di 0,50 UC per 100 kg peso netto

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che dovranno stabilire le autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune al 1º. 1. 1976	Designazione delle merci	Dazi applicabili %
1	2	3
08.06 *(seguito)*	B. Pere:	
	II. altre:	
	b) dal 1º aprile al 15 luglio	2,8 con riscoss. min. di 0,60 UC per 100 kg peso netto
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	ex A. Fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi, mirtilli neri e more:	
	— mirtilli neri e more	7,2
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	D. Mirtilli neri	3,2
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	B. Salmonidi	1,4
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	8 + (importo compensativo)
	bb) altre	8
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto di 1 kg o meno:	
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	8,8 + (importo compensativo)
	bb) altre	8,8

N. della tariffa doganale comune al 1°. 1. 1976	Designazione delle merci	Dazi applicabili %
1	2	3
20.06 *(seguito)*	B. II. c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	cc) Pere	8,4
	2. di meno di 4,5 kg:	
	aa) Pere	8,4
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:	
	A. Tabacchi di valore, per collo uguale o superiore a 280 UC per 100 kg peso netto:	
	I. Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light-air-cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley (a)	2,8 con riscoss. mass. di 9 UC per 100 kg peso netto
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:	
	A. di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:	
	II. altre	1,6
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali:	
	A. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	2,6
	B. altri:	
	I. per lubrificanti:	
	b) altri	1,8
	II. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile	1,8
	III. non nominati	1,8
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri:	
	IV. Poliammidi	3,2
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:	
	B. Legno di conifere, di lunghezza di 125 cm o meno e di spessore di meno di 12,5 mm	1

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che dovranno stabilire le autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune al 1°. 1. 1976	Designazione delle merci	Dazi applicabili %
1	2	3
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
	C. Carta e cartoni kraft:	
	II. altri	2,1
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:	
	B. Assorbenti per neonati, condizionati per la vendita al minuto	2
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	1
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
	B. Propulsori speciali di tipo «fuoribordo«, con cilindrata:	
	II. di più di 325 cm^3	1,6
	C. altri motori:	
	II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione):	
	a) motori di propulsione per navi:	
	2. altri (a)	1,6
	b) altri:	
	2. non nominati	2,4
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):	
	B. altre pompe:	
	I. Pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar	1,5
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve diversi dalle vetture spazzaneve della voce 87.03:	
	A. Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:	
	I. Automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie:	
	a) livellatrici dette «Scrapers»	1,8
	c) parti e pezzi staccati	1,8

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che dovranno stabilire le autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune al 1º. 1. 1976	Designazione delle merci	Dazi applicabili %
1	2	3
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:	
	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:	
	I. Dischi («wafers») non ancora tagliati in microplacchette	1,8
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:	
	C. altri trattori:	
	II. non nominati	2,8
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna, di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm^3:	
	aa) autocarri ribaltabili, detti «dumpers», di cilindrata:	
	1.1. inferiore a 10 000 cm^3	3,4
	2.2. uguale o superiore a 10 000 cm^3	4
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14:	
	A. Manometri	1,8
	C. altri	1,8